



REGOLAMENTO COMMISSIONI Organi Tecnici Periferici Operativi

- 1) Il GR costituisce Organi Tecnici Periferici Consultivi ed Operativi, Commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali. (ordinamento GR ER – art. 4 comma 6 lettera d)
- 2) Gli Organi Tecnici Periferici Consultivi ed Operativi, le commissioni e gli altri organismi, fanno riferimento allo Statuto e Regolamento Generale del CAI , all'Ordinamento Regionale ed ai rispettivi Regolamenti
- 3) Gli Organi Tecnici Periferici Consultivi sono composti da un massimo di cinque componenti e sono nominati dallo stesso CDR. (Ordinamento GR ER – art. 9)
- 4) Gli Organi Tecnici Periferici Operativi sono composti da un minimo di cinque componenti ad un massimo di nove. (Ordinamento GR ER – art. 10 comma 1)
Il numero viene deciso dal CDR sentito il parere dell'OTCO competente (Regolamento OTC – art 23 – comma 7).
I componenti sono nominati dal CDR sulla base di indicazioni e designazioni delle Sezioni e degli stessi Organi Tecnici Operativi Regionali (Ordinamento GR ER – art. 10 comma 3).
- 5) Gli OTPO e gli Organi Tecnici Regionali Consultivi sono rappresentati da un Presidente, nominato dal CDR dopo aver valutato le proposte pervenute dai componenti degli stessi Organi".
- 6) La durata in carica degli organi tecnici regionali operativi, consultivi, comitati e gruppi, segue nel tempo il CDR, mentre gli organi tecnici operativi interregionali seguono gli OTCO di riferimento.
- 7) Gli organi tecnici periferici operativi hanno autonomia esecutiva "tecnica" nell'ambito dell'attività riconosciuta.
- 8) Gli organi tecnici periferici consultivi ed operativi, le commissioni e gli altri organismi operano per conto ed in accordo con gli indirizzi programmatici del CDR. Le attività, le proposte e le iniziative dovranno essere preventivamente presentate al CDR per le opportune valutazioni di merito; parimenti per quelle attività che, pur richieste dagli Organi Tecnici Centrali, possono chiamare in causa la responsabilità del CDR verso l'esterno.
- 9) Gli organi tecnici periferici consultivi ed operativi ricevono una quota annuale per le spese di funzionamento. D'intesa con l'OTCO competente, il GR può assegnare un contributo per una attività specifica. Entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, devono inviare al GR il bilancio consuntivo relativo alle spese di funzionamento ed all'eventuale contributo.
- 10) Le commissioni e gli altri organismi sono finanziati a seconda degli obiettivi per cui sono costituiti. Alla fine del mandato e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo devono inviare il bilancio consuntivo relativo all'attività svolta
- 11) Gli organi tecnici periferici consultivi ed operativi, le commissioni e gli altri organismi hanno all'interno del CDR un Componente Referente, che insieme al Presidente del GR, dovrà essere informato degli eventi ed invitato alle riunioni che vengono indette.
- 12) Gli Organi Tecnici Regionali Consultivi ed Operativi, nonché le Commissioni e gli altri Organismi, quando espletano attività che coinvolgono direttamente il GR con le Istituzioni Pubbliche e con i Presidenti Sezionali, devono fare riferimento al rappresentante legale del GR (Presidente) o ad un suo Delegato (Referente o altri), ovvero ottenere una delega ad operare direttamente con i soggetti sopra citati.
- 13) Gli organi tecnici periferici, consultivi ed operativi che ricevono contributi economici sono tenuti ad aprire un c/c, bancario o postale, ovvero un libretto postale di risparmio, intestato all'OTPO e con depositata la doppia firma del Presidente e del Segretario

Allegato A)

Le Commissioni, i Comitati ed i Gruppi

OTPO interregionali: - Alpinismo, Scialpinismo (operativo)
- Alpinismo Giovanile (operativo)
- Sci Fondo Escursionistico (operativo)

OTPO regionali: - Escursionismo (operativo)
- Rifugi ed Opere Alpine (operativo)
- Tutela Ambiente Montano (operativo)

Comitati: - Comitato Scientifico Regionale (operativo)

Gruppi: - Gruppo Cartografico e Sentieri (operativo)